



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 7 del 05/02/2019

Riconoscimento di debito fuori bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118. Esecuzione Sentenza n. 4191/2018 del Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro - Dip. Cod. R.P. 920216 c/ Regione Puglia

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della Sentenza n. 4191/2018 del Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro, relativo alla condanna dell'Amministrazione regionale per il pagamento, in favore della dipendente R.P. 920216, delle differenze retributive tra categoria D e categoria C, per il periodo dal 02.05.2000 al febbraio 2018, oltre il pagamento degli interessi legali sulla predetta somma da calcolarsi dalla maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese legali, da distrarsi in favore dell'Avv. Pierpaolo Petruzzelli.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta



come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- Con ricorso al Giudice del Lavoro, il dipendente cod. R.P. 920216, in quanto ispettore fitosanitario, chiedeva di essere inquadrato nella categoria D del CCNL Regioni e Autonomie Locali e, di conseguenza, chiedeva il pagamento delle differenze retributive per il periodo dal 02.05.2000 fino al soddisfo.
- Con Sentenza n. 5088/2009 il Tribunale di Taranto/Sez. Lavoro riconosceva il diritto del dipendente cod. R.P. 920216 ad essere inquadrato nella cat. D, posizione economica D1, con decorrenza dal 2.05.2000, e condannava la Regione Puglia al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori di legge dal dovuto al saldo. Inoltre, condannava l'Amministrazione regionale al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.900,00.
- L'Ente regionale proponeva appello avverso tale pronuncia e, sulla scorta del parere dell'Avv. Conti officiato della difesa regionale reco con nota del 28.01.2014, acquisita agli atti al prot. AOO_106 n. 2035 del 29.01.2014, si sospendeva l'esecuzione della sent. n. 5088/2009 in quanto ritenuta "non esecutiva".
- Nelle more della definizione del giudizio d'appello, l'avv. Petruzzelli proponeva ricorso ex art. 442 cpc al fine dell'esecuzione della sentenza del tribunale di Taranto n. 5088/2009 e la relativa condanna dell'Amministrazione regionale al pagamento in favore del dipendente cod. R.P. 920216 delle differenze retributive con decorrenza dal 2.05.2000.
- Conseguentemente con Pec del 20.03.2017, l'Avv. Pierpaolo Petruzzelli trasmetteva copia della Sentenza n. 5088/2009 del Tribunale di Taranto/Sez. Lavoro, notificata in forma esecutiva. Indi la Sezione Personale e Organizzazione provvedeva alla liquidazione delle spese processuali in favore dell'Avv. Petruzzelli con Determinazione n. 555 del 12.07.2017.
- Con determinazione n. 455 del 18.04.2018 a firma del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione venivano liquidate in favore del dipendente cod. R.P. 920216 le differenze retributive tra cat. C5 e cat. D1 pari ad € 1.637,89, oltre ad € 213,49 per interessi legali.
- Al fine di dare piena esecuzione alla Sentenza del Tribunale di Taranto/Sez. Lavoro n. 5088/2009, confermata dalla Sentenza della Corte d'Appello di Lecce/Sez. Lavoro n. 430/2016, avverso la quale pende tuttora il giudizio per Cassazione, la Sezione Personale e Organizzazione con Atto dirigenziale n. 819 del 17.07.2018 provvedeva all'inquadramento provvisorio del dipendente cod. R.P. 920216 nella categoria D1 del CCNL Funzioni Locali.
- A seguito dell'adozione dei provvedimenti posti in esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto n. 5088/2009, è stata notificata alla Regione Puglia la sentenza del Giudice del Lavoro di Taranto n. 4191/2018 relativa al ricorso ex art. 442 cpc presentato dal dipendente cod. R.P. 920216 nell'anno 2013. Tale pronuncia giudiziale *de qua* condanna la Regione Puglia a pagare al ricorrente le differenze retributive tra cat. D e cat. C per il periodo dal 02.05.2000 fino al febbraio 2018, per una somma complessiva di € 59.260,98 e di € 6.545,55 per interessi legali, oltre ulteriori interessi fino al soddisfo. Inoltre, la sentenza pone a carico della regione le spese di CTU e condanna la Regione Puglia al pagamento in favore dell'avv. Pierpaolo Petruzzelli delle spese legali liquidate in € 2.100,00 oltre rimborso spese generali, IVA e Cpa come per legge.



- In seguito ai conteggi eseguiti dal Servizio Trattamento Economico, Assistenza, Previdenza e Assicurativo, e comunicati con nota Prot. AOO_106-1276 del 17.01.2019 gli interessi legali dalla data di maturazione alla data del soddisfo calcolati sulla sorte capitale stabilita dalla sentenza *de qua* ammontano ad € 6.670,29.

- Onde evitare un ulteriore aggravio di spese per l'Amministrazione, si deve procedere alla liquidazione delle differenze retributive spettanti in favore del dipendente R.P. 920216, tra categoria C5 e cat. D1 nonché degli interessi legali, così come stabilito nella sent. del Tribunale di Taranto n. 4191/2018, a cui devono essere sottratte le somme liquidate agli stessi titoli con Determinazione n. 455 del 18.04.2018 (€ 1.637,89 a titolo di sorte capitale ed € 234,27). Alla luce di tali evidenze, le differenze retributive dal corrispondere in favore del dipendente R.P. 920216 ammontano ad € 57.623,09 e gli interessi maturati corrispondono ad € 6.436,02.


- Si deve altresì procedere alla liquidazione delle spese legali in favore dell' Avv. Pierpaolo Petruzzelli per un ammontare di € 3.064,15 (di cui € 2.100,00 per onorari, € 315,00 per rimborso forfettario delle spese, € 96,60 per cassa previdenziale avvocati, € 552,55 per IVA).

- Pertanto, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza n. 4191/2018 del Tribunale di Taranto Sez. Lavoro.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3025 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019 "*Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari*" e mentre per gli interessi, rivalutazione e spese di giudizio dal capitolo 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019 "*Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge*".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore
Antonio Nunziante



Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
Sentenza n. 4191/2018 del Tribunale di Taranto Sez. Lavoro pubbl. il 07.12.2018

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Il debito fuori bilancio derivante della Sentenza n. 4191/2018 del Tribunale di Taranto Sez. Lavoro pubbl. il 07.12.2018 è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 a favore di:

- dipendente R.p. 920216: importo complessivo di € 64.059,11 (di cui € 57.623,09 a titolo di differenze retributive e € 6.436,02 per interessi legali);
- Avv. Nicola Grippa: importo complessivo di € 3.064,15 (di cui € 2.100,00 per compensi stabiliti dalla sentenza n. 4191/2018, € 315,00 per rimborso spese generali, € 96,60 per Cpa ed € 552,55 per Iva).

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione alla missione 1 programma 10 TITOLO 1 capitolo 3025 (*Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari*) per € 57.623,09 per differenze retributive; con imputazione alla missione 1 Programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 (*interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge*) per € 9.500,14 per interessi legali, spese legali comprensive di spese atto di precetto, rimborso spese forfettarie, IVA e Cpa.